



# PROVINCIA DI VICENZA

## DIRETTIVE PER IL PRELIEVO IN SELEZIONE

(Approvate con deliberazione della Giunta Provinciale del 29/07/2008, nn. 54591/318 e modificate ed integrate con DGP del 16/09/2008, nn.64253/373, DCP del 21/07/2009, nn.57770/76 e DGP del 08/05/2012, nn.39387/143)

### 1. TERRITORIO DI INTERVENTO

La Provincia autorizza il prelievo in selezione degli ungulati, sull'intero territorio cacciabile di Zona Alpi e negli A.T.C, compatibilmente con il raggiungimento di densità faunistiche minime e nel limite dei Piani di abbattimento approvati dalla Provincia medesima.

### 2. SPECIE CONSIDERATE

Il prelievo del Camoscio, del Cervo, della femmina di Capriolo e della femmina di Muflone è consentito esclusivamente in forma di selezione. I Comprensori alpini e gli A.T.C. possono programmare nel prelievo in selezione anche i maschi di Capriolo e di Muflone.

### 3. FRAZIONI DI PRELIEVO

I prelievi selettivi dovranno essere orientati con priorità sui soggetti scadenti e dovranno rispettare i numeri stabiliti nel piano di abbattimento per le diverse classi di età e di sesso, secondo i seguenti rapporti:

#### CAPRIOLO E MUFLONE

50% maschi	di quali	50% maschi piccoli e giovani (classi 0 e I <sup>a</sup> )
		50% maschi adulti (classi II, III e IV)
50% femmine	delle quali	50% femmine piccole e giovani (classi 0 e I <sup>a</sup> )
		50% femmine adulte (classi II, III e IV)

#### CAMOSCIO

33% di piccoli e giovani (maschi e femmine di classe 0 e I <sup>a</sup> )
33% di maschi di classe II, III e IV
33% di femmine di classe II, III e IV

#### CERVO

50% maschi	dei quali	40% piccoli (classe 0)
		15% giovani (classe I <sup>a</sup> )
		25% subadulti (classe II)
		20% adulti (classe III e IV)
50% femmine	delle quali	40% piccole (classe 0)
		15% sottili (classe I <sup>a</sup> )
		45% adulte (classe II, III e IV)

Per ragioni pratiche, la distinzione in classi di età dei maschi di Capriolo e di Cervo, sarà fatta in base alle caratteristiche del trofeo.

Nel rispetto del numero complessivo di capi previsto dal piano di abbattimento, per motivati interventi di carattere tecnico, è ammesso uno scostamento massimo del 20% sul totale del piano, rispetto alle frazioni di prelievo sopra indicate, con uno scostamento massimo del 30% per singola classe, previo accordo con la Provincia. Entro tali variazioni sono ricompresi anche i capi abbattuti per motivi sanitari. La destinazione di questi ultimi sarà disposta, di volta in volta, dalla Riserva.

#### **4. PERIODI CONSENTITI**

Nei prelievi in selezione è consentito esclusivamente l'uso di fucile a canna rigata con ottica di mira. Il prelievo in selezione degli ungulati è consentito, nel rispetto dei limiti imposti dalla vigente normativa e dal calendario venatorio, nell'arco temporale che va dall'1 agosto al 31 dicembre e, per il Capriolo, anche dall'1 maggio al 30 giugno, tutti i giorni della settimana, esclusi il martedì e il venerdì, dall'orario di inizio a un'ora dopo l'orario di termine della giornata, come da Calendario venatorio regionale. Secondo quanto indicato dal parere n. 5515/T-A29 dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, l'estensione del periodo di prelievo in selezione oltre quello previsto dalla L. 157/92 è sostenibile solamente se questo è inserito in un contesto gestionale più ampio che preveda, tra l'altro, l'assegnazione nominale dei capi previsti dal piano. Tali assegnazioni potranno riguardare anche squadre formate al massimo da tre cacciatori. Il prelievo in selezione può essere svolto anche su terreno coperto da neve.

#### **5. ADEMPIMENTI DEI COMPRESORI ALPINI E PIANI DI PRELIEVO**

Entro il 1° maggio, i Comprensori alpini e gli A.T.C. inoltrano alla Provincia le proposte di piano di abbattimento. Contemporaneamente, produrranno alla Provincia un calendario delle attività di selezione dove saranno individuati periodi e giornate di caccia settimanali, che dovranno essere uguali per l'intero Comprensorio alpino. Con le stesse modalità i Comprensori alpini potranno permettere i prelievi in selezione in Zona A, nei limiti di periodo, di giornate settimanali e di orari giornalieri stabiliti per le Zone A dal Calendario provinciale integrativo per la Zona faunistica delle Alpi. Tale calendario sarà approvato con provvedimento dirigenziale e inserito tra le facoltà consentite ai Comprensori alpini. Con il medesimo provvedimento sarà adottato il calendario del prelievo in selezione per gli A.T.C..

Dopo l'approvazione del piano di abbattimento e prima dell'inizio dei prelievi, i Comprensori alpini e gli ATC dovranno trasmettere alla Provincia l'elenco dei soci autorizzati a prelevare capi di ungulato, con le caratteristiche dei capi assegnati a ciascuno. Di norma, i capi assegnati possono essere liberamente scambiati tra i soci assegnatari, dandone comunicazione alla Provincia dopo l'abbattimento.

#### **6. PRELIEVI SANITARI**

Indipendentemente dalle assegnazioni stabilite, l'accompagnatore che in un'uscita di selezione individui un capo menomato, ferito o malato, deve disporre subito l'abbattimento, provvedendovi personalmente o avvalendosi del selezionatore.

Per ogni uscita di selezione è consentito prelevare un solo capo, salvo il caso in cui sia necessario procedere all'abbattimento della femmina con i piccoli.

Nell'attività di selezione è ammessa l'uscita contemporanea a tutte le specie previste.

#### **7. REQUISITI**

Per accedere al prelievo in selezione sono necessari i seguenti requisiti:

- qualifica di cacciatore di selezione, rilasciata dalla Provincia, oppure avere partecipato ad un corso di preparazione di base, organizzato e gestito da un Comprensorio alpino o da un A.T.C. secondo i criteri enunciati dal Piano Faunistico Venatorio Provinciale;
- aver maturato una anzianità di associazione alla Riserva o all'Ambito di almeno due stagioni venatorie complete;
- aver partecipato, complessivamente, negli ultimi tre anni, ad almeno due terzi dei censimenti sulla specie e ad almeno i due terzi di quelle attività di lavoro programmate dalla Riserva o dall'Ambito che non comportino l'esecuzione di lavori manuali sul territorio, salvo comprovate cause di forza maggiore; in caso di completa assenza per un'intera stagione dalle attività programmate, sarà comunque preclusa la possibilità di svolgere il prelievo in selezione per quella stessa stagione venatoria.
- avere effettuato con esito positivo e avere documentato, prima dell'assegnazione dei capi da parte del Comprensorio, l'annuale taratura dell'arma presso poligoni di tiro autorizzati dalle competenti Autorità.

Nel periodo di caccia ordinaria agli ungulati, fissato dal Calendario venatorio di Zona Alpi, il prelievo in selezione a tali ungulati può essere consentito dai Comprensori anche ai soci non in possesso della qualifica prevista ma in regola con gli altri requisiti sopra indicati e, comunque, condotti da un accompagnatore secondo quanto previsto dai punti successivi.

## **8. LIMITE DI USCITE**

Ogni cacciatore può effettuare al massimo tre uscite settimanali di prelievo in selezione, comprendendo in tale limite le uscite effettuate nella normale attività venatoria. L'uscita di selezione va registrata sul tesserino venatorio regionale. Secondo quanto disposto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1004 del 6 maggio 2008, i documenti previsti al punto 13 per la registrazione delle uscite e degli abbattimenti effettuati al di fuori dei periodi previsti dalla L. 157/92 assumono valenza giuridica di tesserino venatorio regionale. La Riserva potrà fissare un numero minimo di uscite obbligatorie, non inferiore a 5. Tale obbligo terminerà in caso di abbattimento del capo. Durante le uscite, anche se effettuate nella normale stagione venatoria, non può essere esercitata la caccia alla restante fauna selvatica, stanziale o migratoria, ad eccezione della volpe il cui abbattimento è consentito per tutto il periodo previsto dal Calendario venatorio regionale.

## **9. ZONE PRESCELTE – QUADRANTI**

Una sessione di prelievo in selezione prevede il raggiungimento della zona prescelta e indicata nel registro di uscita e la permanenza in tale zona per la durata della sessione stessa; la Provincia indicherà alla Riserva l'estensione minima e massima del quadrante, inteso come delimitazione di zona. Le Riserve, a loro volta, stabiliranno i confini dei quadranti dandone comunicazione alla Provincia. L'uscita dal quadrante indicato dal cacciatore non comporterà l'applicazione di sanzioni, tranne casi di evidente inosservanza che verranno valutati di volta in volta.

## **OBBLIGO DELL'ACCOMPAGNAMENTO**

Il cacciatore di selezione deve essere assistito in ogni uscita da uno o più accompagnatori, scelti all'interno del Comprensorio alpino. Spetta, infatti, all'accompagnatore la responsabilità della scelta dei capi da prelevare. Qualora un cacciatore di selezione non trovasse disponibile nessun accompagnatore socio della propria Riserva, potrà, con il consenso del Direttore di Riserva, avvalersi di altri accompagnatori, anche appartenenti ad altri Compensori.

Gli accompagnatori interpellati che, senza validi motivi, non daranno la loro disponibilità nell'arco della stagione venatoria saranno sospesi dall'attività di accompagnamento nella successiva stagione.

## **10. FUNZIONI E COMPITI DEGLI ACCOMPAGNATORI**

Gli accompagnatori operano nell'ambito del coordinamento svolto dai Compensori alpini o dagli A.T.C. e dalla Polizia Provinciale, con i quali collaborano attivamente. Essi rispondono alla Provincia della propria attività e delle scelte operate. Gli accompagnatori, normalmente, svolgono il loro servizio nella Riserva di appartenenza ma, se richiesti dalle Riserve o dagli A.T.C., potranno svolgere la loro attività in tutto il territorio provinciale; essi potranno accompagnare, nello stesso giorno, fino a due cacciatori contemporaneamente, entrambi muniti della propria arma. Gli accompagnatori, durante il loro servizio, non possono portare armi ma potranno usare quella del cacciatore che accompagnano, per abbattere un capo ferito o per un prelievo sanitario. Nel caso il cacciatore sia anch'egli accompagnatore, i ruoli potranno essere invertiti solo nel corso di una diversa sessione di selezione, preventivamente segnalata secondo le modalità previste. I nuovi abilitati ad ogni categoria di accompagnamento, nel primo anno di attività, sono impegnati a svolgere il servizio assieme ad altro accompagnatore che abbia maturato almeno un anno di anzianità per quella medesima qualifica.

## **PROGRAMMAZIONE DELLA SELEZIONE**

I Compensori alpini e gli A.T.C., d'intesa con gli accompagnatori e con il Corpo di Polizia Provinciale, hanno il compito di coordinare l'attività di selezione, con la programmazione e il controllo delle uscite e la predisposizione di norme interne per la partecipazione dei soci al prelievo in selezione, garantendo pari diritti e doveri ai cacciatori interessati.

I Compensori dovranno, altresì, assicurare che tutti gli accompagnatori in regola con i requisiti richiesti svolgano almeno cinque giornate di selezione per stagione, ricorrendo, se necessario, alla presenza di più accompagnatori per ogni uscita programmata.

Entro i 30 giorni successivi al termine del periodo di selezione, i Compensori alpini e gli A.T.C. sono tenuti a predisporre una relazione conclusiva sull'attività svolta che dovrà essere inoltrata alla Provincia assieme al registro delle uscite.

## **REGISTRAZIONI**

Ogni uscita di selezione va segnalata entro le ore 20.00 del giorno precedente, utilizzando l'apposito registro predisposto dal Servizio faunistico provinciale e accessibile a tutti i soci, nel quale saranno indicati i dati salienti dell'uscita. Le zone di uscita dovranno essere ricavate e stabilite dalla Riserva e saranno affisse nelle bacheche previste al punto 21 del Regolamento provinciale per la Zona faunistica delle Alpi. La "scheda di rientro" dovrà essere depositata in una cassetta messa a disposizione dalla Riserva, nella stessa giornata in cui è stata fatta l'uscita. Nel contempo si provvederà a completare il registro delle uscite annotando le informazioni richieste.

## **CANI DA TRACCIA**

Nel prelievo in selezione è vietato l'uso di qualsiasi tipo di cane, fatta eccezione per i cani da traccia, segnalati al Servizio faunistico provinciale. I cani da traccia possono essere utilizzati esclusivamente per il recupero degli animali feriti.

## **FERIMENTO: PROCEDURE**

In caso di ferimento di un ungulato il cacciatore o l'accompagnatore devono denunciare il fatto nella giornata stessa, sia al Corpo di Polizia Provinciale, sia alla Riserva o agli A.T.C. Nel contempo è fatto obbligo di provvedere quanto prima alla ricerca del selvatico ferito, richiedendo l'intervento del conduttore di un cane da traccia. Qualora il recupero si debba effettuare in giorni di silenzio venatorio o in zone precluse alla caccia, dovrà essere richiesta la partecipazione di un agente del Corpo di Polizia Provinciale. Durante le operazioni di recupero, qualora sia strettamente necessario, è consentito usare il fucile esclusivamente per abbattere il selvatico ferito.

## **CARNIERE**

Nel rispetto delle norme previste dal Calendario Venatorio per la zona faunistica delle Alpi per quanto concerne il carniere stagionale, se non diversamente concordato tra Comprensorio alpino, Riserve e Accompagnatori, il primo dei capi prelevati in selezione spetta al cacciatore, mentre dei successivi potrà disporre la Riserva; negli A.T.C., invece, il prelievo annuale è limitato a un solo capo di Capriolo.

## **CONTROLLO**

Se non disposto diversamente, ogni capo abbattuto in selezione deve essere sottoposto al controllo della Polizia Provinciale, nella giornata dell'abbattimento e comunque non più tardi del giorno seguente, senza essere scuoiato, sezionato o sottoposto a congelamento. Il trofeo e/o l'intera mandibola inferiore vanno conservati per le annuali valutazioni. I capi abbattuti su cui siano riscontrati segni di malattie, infezioni o malformazioni, devono essere sottoposti a controllo sanitario presso i Servizi veterinari o presso l'Istituto Zooprofilattico. Deve essere fornita, altresì, alla Provincia e agli organi sanitari ogni collaborazione richiesta, relativamente alla raccolta di dati statistici e biometrici, alla vigilanza sanitaria e all'attuazione di ricerche scientifiche.

## **SANZIONI**

Fatte salve le eventuali sanzioni previste dalle norme in materia di caccia, il Presidente della Provincia può disporre, nei limiti stabiliti dall'art. 30 del vigente Regolamento provinciale per la zona faunistica delle Alpi, il richiamo scritto o l'esclusione dalla facoltà di praticare il prelievo in selezione, anche tramite la sospensione o la revoca dell'abilitazione di accompagnatore o cacciatore di selezione, a coloro che commettono violazioni delle norme provinciali sul prelievo in selezione o che si rendano colpevoli di gravi illeciti venatori. I provvedimenti di sospensione o revoca possono essere presi su segnalazione della Polizia provinciale o su proposta dei Comprensori alpini.

## **NORMA FINALE**

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti Direttive si fa riferimento alla vigente normativa in materia di caccia e al Regolamento provinciale per la zona faunistica delle Alpi.